

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 marzo 2013

Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto in particolare l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate;

Visto l'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce, tra l'altro, che le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

Visto l'art. 16 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: al comma 1 stabilisce che «al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente

all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni di cui al comma 1 «sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Ritenuto di disciplinare con il presente decreto la definizione delle modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, di cui al terzo periodo dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto altresì, di fornire con il presente decreto le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto di raccordare, nelle more della definizione dei flussi informativi relativi al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i flussi relativi alle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'art. 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

b) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- c) «Ente erogatore»: ente titolare dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate;
- d) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- e) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- f) «ISR»: indicatore della situazione reddituale;
- g) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale;
- h) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 2

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine di rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La banca dati e' alimentata dalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, e sui soggetti che ne hanno beneficiato, che devono essere comunicate all'INPS anche ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali informazioni, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, parte della base conoscitiva del SISS.

2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:

- a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
- b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
- c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.

Le informazioni sono raccolte secondo le modalita' di cui alla Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto. L'elenco delle prestazioni sociali agevolate, di cui alla lettera b), e' riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione della banca dati le informazioni, di cui al comma 2, di propria competenza. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettivita' attraverso servizi di cooperazione applicativa.

4. Per le prestazioni che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvedera' ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

5. Le modalita' attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite dall'INPS con decreto direttoriale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Integrazioni al sistema informativo ISEE

1. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle

entrate e l'INPS ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 38 del decreto-legge n. 78/2010, le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell'informazione sull'eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell'ISEE note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonché del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell'anagrafe tributaria.

Art. 4

Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate

1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalità di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorità basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale.

3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato e' comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualità che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;

b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalità di cui alla lettera a).

5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome è altresì fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione.

6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse.

Art. 5

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Gli enti locali, anche in forma associata, e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni della banca dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.

2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica della banca dati, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione della banca dati.

5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il

disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito della banca dati.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Roma, 8 marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli


Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 328

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA 1 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, CONDIZIONATE ALL'ISEE

A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI		
Codice	Denominazione	Descrizione
A1.01	Assegno per il nucleo familiare erogati dai comuni	Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall'INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISE
A1.02	Assegno Maternità erogato dai Comuni	Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall'INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali
A1.03	Carta acquisti	Sostegno economico a favore di anziani sopra i 65 anni con basso reddito per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette oppure a favore di bambini sotto i 3 anni per l'acquisto di latte artificiale e pannolini
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose.
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegno economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisogno la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali



A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.20	Buono vacanze	Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull'importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali
A1.21	Altro	Specificare

A2 – INTERVENTI E SERVIZI

Codice	Denominazione	Descrizione
A2.01	Mensa sociale	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale
A2.03	Prestazioni del diritto allo studio universitario	Sono incluse mense e alloggi per studenti
A2.04	Agevolazioni per tasse universitarie	
A2.05	Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)	
A2.06	Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)	
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio
A2.08	A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio" a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare abitazione ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita
A2.09	Supporto all'inserimento lavorativo	Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione



A2.10	Servizi integrativi per la prima infanzia	In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
A2.11	Sostegno socio-educativo scolastico	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri)
A2.12	Mensa scolastica	
A2.13	Altro	Specificare

A3 - STRUTTURE

Codice	Denominazione	Descrizione
A3.01	Strutture semiresidenziali	Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti
A3.02	Strutture residenziali	<u>Struttura familiare</u> : di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. <u>Struttura comunitaria</u> : di dimensioni variabili a secondo dell'area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. <u>Centri estivi o invernali con pernottamento</u> : strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali
A3.03	Asilo Nido	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia.
A3.04	Altro	Specificare



TABELLA 2 – BANCA DATI “PRESTAZIONI AGEVOLATE”, CONDIZIONATE ALL’ISEE**SEZIONE 1 – DATI IDENTIFICATIVI ENTE EROGATORE**

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
1.1.	CODICE ENTE EROGATORE	NUMERICO			
1.2.	DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE	TESTO			
1.3.	INDIRIZZO (VIA, N. CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA)	TESTO			

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.1	NOME	TESTO			
2.2	COGNOME	TESTO			
2.3	CODICE FISCALE	NUMERICO			
2.4	GENERE	NUMERICO	1-2	1. MASCHIO 2. FEMMINA	
2.5	ANNO NASCITA	NUMERICO		AAAA	
2.6	CODICE CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.6.1	CODICE EVENTUALE SECONDA CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.7	CODICE REGIONE RESIDENZA	NUMERICO		DM 1986	
2.8	CODICE COMUNE RESIDENZA	NUMERICO		CODICI ISTAT	
2.9	CODICE NAZIONE RESIDENZA	NUMERICO		ISO 3166	

SEZIONE 3 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
3.1	CARATTERE PRESTAZIONE	NUMERICO	1-2	1. PERIODICO 2. OCCASIONALE (UNICA SOLUZIONE)	
3.2	NUMERO PROTOCOLLO DSU	NUMERICO			
3.3	DATA DI SOTTOSCRIZIONE DSU	TESTO		GG/MM/AAAA	
3.4	CODICE PRESTAZIONE	TESTO	A1.01-A1.21, A2.01-A2.11, A3.01-A3.04	TABELLA 1	
3.5	DENOMINAZIONE PRESTAZIONE	TESTO		TABELLA 1	
3.6	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI INIZIO PRESTAZIONE	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 3.1=1
3.7	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI FINE PRESTAZIONE	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 3.1=1
3.8	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI EROGAZIONE PRESTAZIONE	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 3.1=2
3.9	IMPORTO PRESTAZIONE.	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	PER VALORI DEL CAMPO 3.1=2
3.10	PERIODO DI EROGAZIONE IN MESI	NUMERICO	0-12		PER VALORI DEL CAMPO 3.1=1
3.11	IMPORTO MENSILE EROGATO	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	PER VALORI DEL CAMPO 3.1= 1



3.12	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTE A CARICO DELL'ENTE EROGATORE.	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	
3.13	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTE A CARICO DELL'UTENTE.	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	
3.14	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	
3.15	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE/RETTE MASSIMA RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE.	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	
3.16	EVENTUALE SOGLIA ISEE PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	NEL CASO DI PIÙ SCAGLIONI DI ISEE INDICARE L'EVENTUALE SOGLIA MASSIMA.

